

Prevediamo che tutte le attività di ricerca che si compiono nelle università si realizzino con un contratto unico di ricerca a tempo determinato, al quale sono collegate tutele assistenziali e previdenziali e un trattamento economico definito con la contrattazione collettiva. Tali contratti di ricerca si applicano sia ai “ricercatori in formazione” (per un periodo massimo di tre anni), sia a “ricercatori in percorso di ruolo” (tenure track), per i quali, a differenza del DDL Gelmini, prevediamo un percorso chiaro: già alla firma del contratto le università devono aver provveduto alla programmazione delle risorse necessarie per la loro immissione in ruolo, nel caso di valutazione positiva delle loro attività. In tal modo la possibilità di chiamata in ruolo diviene reale. La stessa procedura di chiamata diretta, sempre in seguito all’abilitazione, diviene applicabile ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato (ex L. 230/2005). *(Dagli emendamenti del PD al DDL 1905)*